



Data 10 APR. 2017

Protocollo N° 142859

Class: C/1 di 1 Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: *Polizia Funeraria. L. R. n. 18/2010. Trasferimento salme in periodo di osservazione.*

**Ai Direttori Generali  
Aziende ULSS  
LORO SEDI**

Si fa riferimento alla tematica in oggetto per evidenziare come sia stato più volte segnalato alla scrivente Direzione, da parte sia di operatori funebri sia da parte di privati, l'insorgere di difficoltà nel dare attuazione alla richiesta dei parenti dei defunti di poter portare il caro estinto deceduto in ospedale al domicilio del defunto stesso, o alla casa funeraria, prima della conclusione del periodo di osservazione.

A tal riguardo si ritiene di sottolineare quanto previsto dalla Legge Regionale n.18/2010 "Norme in materia funeraria" che seguito si puntualizza.

L'articolo 10 della Legge regionale in parola stabilisce che l'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

- a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'Azienda ULSS;
- b) presso la struttura obitoriale;
- c) presso la casa funeraria.

Il periodo di osservazione, si rammenta, è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza. Tale periodo decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattrore, fatti salvi i casi di decapitazione, maciullamento o putrefazione.

L'art. 11 della stessa Legge Regionale prevede, inoltre, che durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, il cadavere possa essere trasferito al domicilio del defunto.

Il comma 3 del sopracitato art. 10 stabilisce, tuttavia, che *"Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal Decreto del Ministro della Salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del Decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte".*

*Area Sanità e Sociale*

*Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria*

*Palazzo Ex-Ulss, 3494/A - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355*

*[prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it](mailto:prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it)*

*[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)*



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Nell'applicare la procedura richiamata nel capoverso precedente, procedura fatta propria da alcune Aziende Sanitarie, di fatto non viene consentito il trasferimento in contenitore non sigillato di pazienti deceduti nella propria struttura presso altra sede.

Al fine quindi di dare piena attuazione alle previsioni di cui alla Legge Regionale n.18/2010, e a garanzia del rispetto della volontà dei familiari del defunto, si evidenzia l'opportunità che le Aziende ULSS forniscano idonea informazione ai familiari del defunto, o altri aventi titolo, in merito alla possibilità che gli stessi possono esprimere la volontà di trasferire l'estinto presso il domicilio o la casa funeraria, prima della chiusura del feretro, ovvero entro le 24 ore previste come scadenza del periodo di osservazione.

Nel caso in cui L'Azienda ULSS si avvalga, per ragioni organizzative, dell'accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578, la stessa Azienda sanitaria provvederà, pertanto, al successivo rilascio del certificato necroscopico solo nel caso di dichiarata volontà dei familiari del defunto, o altri aventi titolo, di non avvalersi della facoltà di trasferire il cadavere nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. n. 18/2010.

L'eventuale redazione del certificato necroscopico al termine delle procedure di cui alla sopracitata L. 578/1993 non può essere addotto come impedimento ad un possibile trasferimento del defunto a cofano aperto entro le 24 ore dal decesso dal momento che ciò contrasterebbe con la facoltà garantita dall'art. 11 della L.R. n. 18/2010.


Si rammenta, da ultimo, che, ai sensi all'art. 1, comma 2, della più volte citata L.R. n. 18/2010, l'impresa funebre che esegue il trasferimento del defunto è tenuta a comunicare tempestivamente all'ufficiale di stato civile e, eventualmente, al medico necroscopo competente per territorio, la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione e il rilascio, qualora non fosse già stato redatto, del prescritto certificato necroscopico.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE,  
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

Il Direttore

dr.ssa Francesca Russo

 Referente dell'istruttoria: dr. Giovanni Benzoni  
Tel. 041-2791312  
Segreteria: Tel. 041-2791352-1353-1320

*Area Sanità e Sociale*

**Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria**

Palazzo Ex-Ulss, 3494/A - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

[prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it](mailto:prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it)

[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)